

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DI SERVIZI E ATTIVITÀ SOCIALI, AGGREGATIVE E FORMATIVE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE SAN ZENO, VOLTO ALLA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO, AL CONTRASTO DELL'ISOLAMENTO SOCIALE, ALL'INCLUSIONE SOCIALE E AL DIALOGO INTERGENERAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E DELLA L.R. TOSCANA 22 LUGLIO 2020, N. 65. - CUP J59I26000720004

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), disciplina gli strumenti di amministrazione condivisa, stabilendo che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- in particolare, la coprogettazione, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 55, consiste nella definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti o servizi attraverso una collaborazione attiva tra amministrazione pubblica ed Enti del Terzo Settore, configurandosi come modalità distinta e alternativa rispetto al ricorso al mercato mediante appalto o concessione;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore nella programmazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale Toscana 22 luglio 2020, n. 65, recante "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore", disciplina le modalità di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della coprogettazione, al fine di promuovere il ruolo degli ETS quali soggetti attivi nello sviluppo e nella coesione sociale delle comunità locali
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 del 26 giugno 2020, ha riconosciuto la legittimità del modello dell'amministrazione condivisa, affermando che gli strumenti previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore costituiscono modalità attuative del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, attraverso il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nello svolgimento di attività di interesse generale;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 ha approvato le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore", che disciplinano, tra l'altro, il procedimento di coprogettazione;
- l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, è formalizzato mediante stipula di apposita convenzione, con la quale sono disciplinati i reciproci rapporti tra le parti e le modalità di realizzazione delle attività oggetto di coprogettazione;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 09/04/2026, l'Amministrazione Comunale ha espresso l'indirizzo per la definizione e l'eventuale realizzazione, presso il Centro Polivalente San Zeno, di un modello integrato di servizi e attività volto alla promozione dell'invecchiamento attivo, al contrasto dell'isolamento sociale, all'inclusione sociale e al dialogo intergenerazionale, attraverso interventi di sostegno, ascolto, partecipazione e accesso a opportunità culturali, educative, ricreative e di cittadinanza attiva, disponendo l'avvio di un procedimento di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e conferendo alla Direzione 13 "Sociale – Disabilità" mandato per la predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico e per l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

CONSIDERATO CHE:

- il Centro Polivalente San Zeno costituisce un presidio territoriale riconosciuto per la promozione della socializzazione, dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale, con particolare riferimento alle persone fragili, persone non autosufficienti, alla popolazione anziana, ai giovani e le famiglie;
- la coprogettazione rappresenta lo strumento più idoneo per valorizzare il contributo degli Enti del Terzo Settore, in ragione della loro radicata conoscenza del territorio e della capacità di attivare risorse relazionali e comunitarie;
- attraverso il ricorso alla coprogettazione, l'Amministrazione comunale intende individuare modelli gestionali innovativi, sostenibili e maggiormente rispondenti ai bisogni della comunità locale per il Centro Polivalente San Zeno, garantendo continuità e qualità delle attività;
- la presente procedura non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto, né prevede la messa a disposizione di risorse a titolo di corrispettivo per servizi od attività a titolo oneroso;

RENDE NOTO

Il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse, adottato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore (di seguito anche "ETS"), in forma singola o associata, con cui attivare un rapporto di collaborazione mediante coprogettazione per la realizzazione delle attività del Centro Polivalente San Zeno, volte alla promozione della socializzazione, dell'invecchiamento attivo, dell'inclusione sociale e al contrasto dell'isolamento sociale e delle situazioni di fragilità.

Il presente Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare al presente procedimento di coprogettazione, finalizzato alla definizione e realizzazione condivisa delle attività in oggetto, attraverso l'attivazione di un partenariato funzionale al perseguimento delle finalità di interesse pubblico.

I soggetti che presenteranno manifestazione di interesse a partecipare saranno selezionati sulla base dei requisiti di ammissione e delle capacità tecnico-professionali, secondo modalità e criteri di cui al presente Avviso.

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Pisa, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il presente procedimento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Art. 1 – PREMESSE

1. Il Comune di Pisa intende promuovere la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla coprogettazione e gestione del Centro Polivalente San Zeno, al fine di definire modelli innovativi di intervento nell'ambito della socializzazione, aggregazione e inclusione sociale, volti al contrasto dell'isolamento, alla prevenzione delle situazioni di fragilità e alla promozione dell'invecchiamento attivo.
2. Il Centro Polivalente San Zeno costituisce un presidio territoriale riconosciuto dalla comunità cittadina quale luogo stabile di riferimento per la popolazione anziana, per i soggetti in condizione di fragilità e per le loro famiglie. Il progressivo aumento del livello di partecipazione alle attività proposte, la continuità della frequenza e il coinvolgimento attivo degli utenti testimoniano il radicamento del Centro nel tessuto sociale cittadino.
3. L'esperienza maturata negli anni di gestione ha evidenziato come il Centro non rappresenti esclusivamente uno spazio destinato allo svolgimento di attività ricreative e formative, ma svolga altresì una significativa funzione di presidio sociale di prossimità e di osservatorio privilegiato dei bisogni della comunità locale. Nel contesto delle attività quotidiane emergono, infatti, segnalazioni e bisogni connessi a condizioni di solitudine, ridotta mobilità, difficoltà relazionali, esigenze di orientamento e crescente necessità di supporto nell'accesso ai servizi digitali.
4. La crescente domanda di partecipazione, che negli ultimi anni ha interessato in misura sempre maggiore non solo la popolazione anziana, ma anche ulteriori fasce d'età e le realtà associative del territorio, evidenzia la necessità di rafforzare e strutturare ulteriormente l'offerta di attività e servizi, garantendone qualità organizzativa e capacità di risposta ai bisogni emergenti, anche in un'ottica intergenerazionale.
5. Attraverso il procedimento di coprogettazione, l'Amministrazione intende valorizzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore quali soggetti attivi nello sviluppo della coesione sociale, favorendo la costruzione di un progetto condiviso capace di promuovere attività e nuove azioni coerenti con i bisogni rilevati e di garantire un utilizzo efficiente e partecipato degli spazi e delle risorse disponibili.
6. Nell'ambito del percorso di coprogettazione, l'Amministrazione procederà all'individuazione del soggetto con cui sviluppare il progetto condiviso ritenuto maggiormente rispondente alle finalità pubbliche perseguite, sulla base della qualità delle proposte presentate, della coerenza con gli obiettivi indicati nel presente Avviso, della sostenibilità organizzativa delle attività e della capacità di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, nonché il loro adeguamento in relazione ai bisogni emergenti della comunità. Il rapporto di collaborazione sarà disciplinato mediante apposita convenzione.

Art. 2 – OGGETTO, FINALITÀ E DURATA

1. Il presente Avviso disciplina il procedimento di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui definire e realizzare un progetto condiviso per la gestione e lo sviluppo delle attività del Centro Polivalente San Zeno, coerente con le finalità indicate nel presente Avviso.
2. La sede principale delle attività sarà presso i locali comunali denominati "Centro Polivalente San Zeno", situati in Pisa, Via San Zeno n. 12, identificati al Catasto Fabbricati al foglio 122, particella 24, subalterno 9, categoria B/5, comprensivi degli spazi esterni, come da planimetria allegata al presente avviso sotto la lettera "Allegato B", nonché dell'attiguo Parco delle Mura, meglio identificato come "camminamento San Zeno – area verde Don Waldo Dolfi (particella 5 foglio 122)". Le attività potranno essere svolte sia all'interno sia all'esterno della struttura, in coerenza con il progetto definitivo approvato.
3. Il Comune di Pisa, mediante il ricorso allo strumento della coprogettazione, intende avvalersi della collaborazione attiva degli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi sociali,

aggregativi e inclusivi, finalizzati alla valorizzazione della persona, al miglioramento della qualità della vita e al rafforzamento della coesione sociale, riconoscendo il Centro Polivalente quale presidio territoriale di prossimità e luogo di partecipazione comunitaria.

4. Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di attività integrate di socializzazione, aggregazione, inclusione sociale e partecipazione attiva, rivolte in via prioritaria alla popolazione anziana, alle persone in condizione di fragilità e alle loro famiglie, nonché aperte alla cittadinanza e alle realtà associative del territorio, al fine di promuovere la partecipazione attiva, contrastare l'isolamento sociale e promuovere stili di vita sani.

5. In particolare, il progetto dovrà essere orientato al perseguimento delle seguenti finalità di interesse generale:

- Migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo stili di vita sani, occasioni di socializzazione e benessere psico-fisico;
- Contrastare l'isolamento sociale, la solitudine e le condizioni di emarginazione, prevenendo e riducendo situazioni di fragilità sociale, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle loro famiglie;
- Promuovere l'invecchiamento attivo, favorendo la partecipazione e il protagonismo della popolazione anziana nella vita della comunità;
- Valorizzare e sostenere l'associazionismo e la partecipazione, anche giovanile, attraverso la fruizione condivisa di spazi per attività ricreative, culturali e sociali;
- Promuovere il dialogo e lo scambio intergenerazionale, anche attraverso la collaborazione con il mondo della scuola e con le realtà associative del territorio;
- Favorire occasioni di incontro, confronto e socializzazione, anche a favore delle famiglie;
- Attivare e implementare spazi di ascolto e orientamento, con particolare riferimento alla popolazione anziana, per l'informazione sui servizi e sulle opportunità presenti sul territorio;
- Promuovere l'accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni in forma digitale, attraverso attività di facilitazione digitale finalizzate all'alfabetizzazione informatica e all'autonomia nell'utilizzo degli strumenti tecnologici;
- Promuovere buone pratiche di condivisione degli spazi e dei servizi, incentivando il volontariato, la partecipazione attiva degli utenti e la formazione e l'aggiornamento di volontari e operatori;
- Favorire la collaborazione, il coordinamento e la programmazione condivisa tra le realtà associative presenti nel Centro, anche attraverso una pianificazione mensile comune delle attività;
- Favorire l'apertura e la fruibilità del camminamento durante il periodo di apertura del Centro, quale spazio di aggregazione e relazione a disposizione della comunità.

6. Il progetto dovrà prevedere modalità organizzative e gestionali idonee a garantire:

- l'utilizzo funzionale e coordinato degli spazi del Centro;
- la programmazione periodica delle attività;
- strumenti di monitoraggio dell'andamento delle iniziative e della partecipazione dell'utenza;
- la predisposizione di report periodici e di una relazione conclusiva al termine del periodo convenzionale.

7. Le attività dovranno essere organizzate in modo da garantire continuità operativa, adeguati livelli qualitativi e quantitativi del servizio e capacità di risposta ai bisogni emergenti della comunità, assicurando una programmazione strutturata e coerente con le finalità pubbliche perseguite.

8. La durata della convenzione sarà triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2026 e scadenza al 30 giugno 2029.

Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di coprogettazione gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o associata, regolarmente iscritti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

2. Sono altresì ammessi a partecipare gli enti precedentemente iscritti all'Anagrafe delle ONLUS che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano presentato istanza di iscrizione al RUNTS, purché tale istanza sia stata presentata entro e non oltre il 31 marzo 2026, nelle more della definizione del relativo procedimento.

3. È ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in forma associata (costituita o costituenda), mediante Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o altre forme di partenariato consentite dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione in forma associata:

- qualora l'aggregazione sia già costituita, l'atto costitutivo dell'ATS o della forma associativa dovrà essere allegato alla candidatura;
- qualora l'aggregazione sia costituenda, dovranno essere indicati in sede di candidatura i componenti del raggruppamento, il soggetto designato quale capofila e le rispettive attività di competenza, nonché presentata dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti componenti, a costituirsi formalmente prima della sottoscrizione della Convenzione;
- l'atto costitutivo dell'ATS o dell'aggregazione dovrà essere formalizzato prima della sottoscrizione della Convenzione;
- la compagine dovrà essere mantenuta per tutta la durata del progetto, fatte salve le modifiche consentite dalla normativa vigente e previamente autorizzate dall'Amministrazione.

4. Gli ETS partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'ordinamento.

5. Gli ETS che partecipano alla presente procedura si impegnano ad assicurare il rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trattamento del lavoro negli enti del Terzo Settore, pena la risoluzione della Convenzione.

6. È fatto divieto ai soggetti partecipanti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento.

7. L'iscrizione al RUNTS costituisce requisito essenziale ai fini della partecipazione alle successive fasi del procedimento e della stipula della convenzione, fatto salvo quanto previsto per i soggetti di cui al comma 2. L'iscrizione deve essere disposta con provvedimento espresso ed efficace dell'Ufficio competente.

8. La mancata iscrizione, il diniego dell'iscrizione ovvero la cancellazione o perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS, intervenuti in qualsiasi fase del procedimento, anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione e all'avvio delle attività, comportano l'esclusione dalla procedura ovvero la decadenza dal rapporto convenzionale, senza che l'ente possa vantare pretese risarcitorie o indennizzi nei confronti dell'Amministrazione.

9. In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da tutti i componenti.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con l'Amministrazione e presentare validamente la candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito

indicati nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, maturati alla data di presentazione della manifestazione di interesse:

a) requisiti di ordine generale

- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
- assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94–98 del d.lgs. n. 36/2023, per quanto compatibili con la natura del presente procedimento;
- regolarità rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali;
- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;
- non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.

In caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti da tutti i componenti.

b) requisiti costitutivi:

- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero, per le imprese sociali, iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2;
- previsione, nell'atto costitutivo e/o nello statuto, di finalità e attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso;
- esercizio di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017.

Il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS costituisce requisito essenziale per tutta la durata della convenzione.

In caso di partecipazione in forma aggregata costituita o costituenda i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i componenti.

c) requisiti tecnico-professionali

c.1) aver svolto, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, almeno un'attività o servizio analogo a quelli indicati all'art. 2 del presente Avviso, di durata significativa (non inferiore a 6 mesi) e coerente con le finalità dello stesso. Tale requisito deve essere esplicitato nella dichiarazione di partecipazione;

c.2) disporre di una o più risorse umane, anche volontarie, con esperienza maturata nel settore pubblico e/o privato in attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso, quali attività di socializzazione, aggregazione, inclusione sociale, promozione dell'invecchiamento attivo, facilitazione digitale o interventi rivolti a persone in condizione di fragilità.

I requisiti tecnico-professionali possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che il soggetto capofila deve garantire adeguata capacità di coordinamento gestionale e amministrativo del progetto

2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nell'ambito della domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1, indicando tutte le informazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. A tal fine:

- per il requisito di cui al punto c.1), dovrà essere fornita una breve descrizione dell'attività o servizio svolto, con indicazione della durata, del periodo e del luogo di realizzazione;

- per il requisito di cui al punto c.2), dovrà essere indicato il nominativo della/delle risorsa/e umana/e messa/e a disposizione, con allegazione del relativo curriculum attestante il possesso dell'esperienza richiesta.

Il dichiarante potrà allegare alla domanda ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a supporto delle dichiarazioni rese.

3. L'Amministrazione procederà alle verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti determina l'esclusione dalla procedura in oggetto.
4. In caso di irregolarità non essenziali, è ammesso il soccorso istruttorio.
5. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 5 – ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NELLA COPROGETTAZIONE

1. L'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore è ammessa, esclusivamente in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali e purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto del presente Avviso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), n. 4), della L.R. Toscana 65/2020.
2. Per **sostenitori** si intende: soggetti in possesso di competenze specifiche rispetto all'oggetto del presente Avviso e che possono dare il loro sostegno ai progetti, pur non partecipando attivamente alla loro realizzazione;
3. Per **finanziatori** si intendono soggetti che contribuiscono al progetto mediante risorse economiche, beni o altri apporti patrimonialmente valutabili, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
4. Per **partner di progetto** si intende: enti che prestino supporto nell'attuazione di attività secondarie funzionali alle attività principali. In quest'ultimo caso, infatti, l'eventuale partecipazione partner di progetto è ammessa limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali.
5. I soggetti eventualmente coinvolti ai sensi del presente articolo dovranno operare nel rispetto della normativa vigente e non trovarsi in situazioni di incompatibilità con la partecipazione al procedimento, ivi comprese quelle attinenti ai requisiti di ordine generale e all'assenza di cause ostative previste dall'ordinamento.
6. I soggetti eventualmente coinvolti ai sensi del presente articolo non assumono la qualità di partner convenzionale del Comune di Pisa, non partecipano alla selezione comparativa in luogo degli Enti del Terzo Settore e non possono essere destinatari diretti di rimborsi o trasferimenti comunali, salvo quanto eventualmente riconosciuto, nei limiti di legge e della convenzione, attraverso il soggetto ETS partner.
7. Resta fermo che il relativo apporto dovrà essere descritto nella proposta progettuale in termini chiari e coerenti con l'oggetto dell'Avviso, senza alterare la titolarità del rapporto di coprogettazione in capo all'ETS partecipante o al raggruppamento di ETS ammesso alla procedura.

Art. 6 – FASI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è svolto ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in coerenza con le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 e con la Legge regionale Toscana n. 65/2020.

2. Le **Fasi del procedimento** sono le seguenti:

- a) verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
- b) una commissione appositamente nominata procederà alla valutazione comparativa delle proposte progettuali presentate e, una volta attribuiti i punteggi, trasmetterà al Responsabile del procedimento la graduatoria;
- c) Il Responsabile del procedimento ammetterà al Tavolo di coprogettazione esclusivamente la prima proposta in graduatoria;
- d) svolgimento dei tavoli di coprogettazione finalizzati alla definizione del progetto definitivo condiviso;
- e) approvazione, con determinazione dirigenziale, degli esiti istruttori della procedura, dei verbali della fase di coprogettazione e della proposta di progetto definitivo condiviso, da sottoporre alla Giunta Comunale per le determinazioni di competenza;
- f) approvazione, con deliberazione della Giunta Comunale, del progetto definitivo, quale esito del percorso di coprogettazione e quale atto di indirizzo per la successiva stipula della convenzione;
- g) successiva approvazione, con determinazione dirigenziale, della convenzione definitiva, assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili e disposizione della stipula;
- h) avvio della fase esecutiva delle attività oggetto della Convenzione, in caso di stipula della stessa, con decorrenza dal 1° luglio 2026, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.

3. La conclusione della fase di coprogettazione non comporta automaticamente la stipula della Convenzione, restando quest'ultima subordinata all'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, alla verifica della sussistenza delle condizioni di interesse pubblico, sostenibilità organizzativa ed economica, nonché alla successiva adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione, assunzione dell'impegno di spesa e disposizione della stipula.

4. L'effettivo avvio delle attività è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione. Il Comune si riserva, ove necessario per motivate esigenze di interesse pubblico, di autorizzare, con apposito atto, l'avvio anticipato delle attività nelle more della sottoscrizione della Convenzione, definendone condizioni e modalità.

5. I soggetti individuati si impegnano a garantire la piena operatività del servizio a decorrere dalla data di avvio delle attività, assicurando, ove necessario, il regolare passaggio di consegne con eventuali soggetti precedentemente operanti presso il Centro e la continuità delle attività.

Modalità di svolgimento dei tavoli di coprogettazione

1. Nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso, il Comune:

- coordina e indirizza l'attività del gruppo di lavoro nel rispetto delle finalità e degli obiettivi predefiniti;
- partecipa all'elaborazione del progetto definitivo condiviso;

2. I soggetti ammessi alla fase di coprogettazione:

- partecipano attivamente ai tavoli con proprie risorse all'elaborazione del progetto definitivo;
- coordinano le eventuali attività dei partner progettuali individuati in sede di candidatura.

3. Per la partecipazione alla procedura oggetto del presente Avviso e ai tavoli di coprogettazione, nonché per la documentazione presentata, non è previsto alcun corrispettivo né rimborso spese, a qualsiasi titolo.

4. La fase di coprogettazione si svolgerà in sessioni di lavoro organizzate in tavoli collettivi, in un numero minimo di incontri ritenuto necessario ai fini della definizione del progetto definitivo condiviso e della relativa Convenzione, salvo diversa valutazione sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso del percorso.
5. Le sessioni saranno comunicate ai soggetti ammessi e di ciascun incontro sarà redatto apposito verbale. I relativi atti, fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno, della proprietà industriale e della concorrenza, saranno pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
6. Il calendario dei lavori sarà definito nella prima riunione, tenendo conto della complessità delle attività oggetto della procedura e del numero dei partecipanti.
7. Le sedute si svolgeranno di norma in presenza, con possibilità di svolgimento in modalità telematica qualora esigenze organizzative lo rendano necessario.
8. Il Comune individua quale referente per il coordinamento dei tavoli il Responsabile del procedimento, che potrà avvalersi di propri delegati per specifiche tematiche.
9. Il soggetto ammesso alla fase di coprogettazione dovrà indicare un referente unico per i rapporti con l'Amministrazione. In caso di partecipazione in forma associata, ai tavoli potranno partecipare, per ciascun soggetto, non più di due rappresentanti formalmente delegati.
10. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di chiedere ai soggetti partner la riattivazione del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività

ART 7 - STIPULA DELLA CONVENZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. All'esito positivo della fase di coprogettazione, la proposta di progetto definitivo condiviso sarà sottoposta alla Giunta Comunale per l'approvazione. Successivamente all'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, il Dirigente competente procederà, con propria determinazione, all'approvazione della convenzione definitiva, all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili e alla disposizione della stipula.
2. Solo a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della convenzione e della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, il soggetto individuato sarà invitato alla sottoscrizione della Convenzione.
3. La Convenzione avrà ad oggetto il progetto definitivo condiviso e disciplinerà, in particolare:
 - a) l'oggetto e la durata del rapporto convenzionale;
 - b) le obbligazioni e gli impegni reciproci delle Parti;
 - c) le modalità di organizzazione e realizzazione delle attività;
 - d) gli aspetti economico-finanziari, le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e i relativi obblighi di rendicontazione;
 - e) le modalità di monitoraggio, verifica e controllo dell'attuazione delle attività e del rispetto degli standard qualitativi;
 - f) le coperture assicurative;
 - g) gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - h) le cause di risoluzione, le conseguenze dell'inadempimento e le modalità di definizione delle eventuali controversie;
 - i) il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente;

- j) ogni ulteriore elemento ritenuto necessario in relazione agli esiti della coprogettazione.
4. La stipula della Convenzione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione. La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/8/2010, n. 136.
 5. È vietata la cessione totale o parziale della Convenzione, nonché la modifica unilaterale delle clausole convenzionali.
 6. Il soggetto sottoscrittore è responsabile dell'organizzazione delle attività e della sicurezza del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari, impiegati nell'attuazione del progetto, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per danni derivanti dallo svolgimento delle attività.
 7. Prima della sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dei locali, l'ETS partner dovrà produrre idonee coperture assicurative RCT/RCO e, ove richiesto in relazione all'utilizzo dei locali, polizza incendio o altra copertura equivalente ritenuta adeguata dall'Amministrazione. Il soggetto sottoscrittore è tenuto a garantire il mantenimento di tali coperture per tutta la durata della Convenzione.
 8. Le specifiche condizioni, i massimali e le ulteriori caratteristiche delle coperture assicurative saranno definiti nella Convenzione, in relazione alle attività oggetto del progetto.

ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE, MODALITÀ DI RIMBORSO E SPESE AMMISSIBILI

1. All'attuazione dell'intervento oggetto del presente Avviso sono destinate risorse pari ad € 109.000,00 annui. L'importo complessivo stimato per l'intero periodo di durata della convenzione è pertanto pari ad € 327.000,00.
2. Per il periodo di durata del progetto 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029 le risorse sono così articolate:
 - € 54.500,00 per l'anno 2026 (secondo semestre);
 - € 109.000,00 per l'anno 2027;
 - € 109.000,00 per l'anno 2028;
 - € 54.500,00 per l'anno 2029 (primo semestre), subordinatamente allo stanziamento delle necessarie risorse nei relativi strumenti di programmazione finanziaria.
3. Il rapporto convenzionale si fonda sul principio del rimborso, nei limiti delle risorse disponibili, delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente documentate per la realizzazione delle attività previste dal progetto definitivo approvato, senza configurare corrispettivo o prezzo di prestazioni, in coerenza con l'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e con le Linee guida approvate con D.M. n. 72/2021.
4. Sono ammissibili esclusivamente le spese connesse alla realizzazione delle attività previste dal progetto definitivo approvato e sostenute nel periodo di vigenza della Convenzione.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) Spese per risorse umane (personale e volontari):
 - Spese relative alle risorse umane impiegate nell'attuazione, coordinamento e supervisione dell'intervento (retribuzioni, oneri previdenziali, assicurativi e fiscali);
 - Spese per collaborazioni e prestazioni professionali funzionali alla realizzazione delle attività;
 - Rimborsi spese documentati sostenuti da personale, professionisti e volontari;
 - Spese per la formazione e aggiornamento del personale e dei volontari;
 - Spese assicurative connesse allo svolgimento delle attività (infortuni volontari, RCT, RCO).
 - b) Spese operative e di progetto:
 - Spese per materiali di consumo, cancelleria e beni necessari allo svolgimento delle attività;
 - Spese per dispositivi di protezione individuale;

- Spese per servizi e forniture funzionali al progetto;
- Spese per organizzazione di attività ed eventi.
- c) Spese per beni e attrezzature: spese per acquisto o noleggio di attrezzature e arredi strettamente funzionali alle attività progettuali.
- d) Spese per mobilità e trasporto connesse alle attività progettuali (es. carburante, titoli di viaggio, noleggi).
- e) Spese per logistica e funzionamento:
 - Spese per locazioni, spese condominiali e manutenzioni;
 - Spese per pulizia, igiene e materiali per servizi;
 - Spese per utenze (energia, acqua, telefono, internet) imputabili al progetto;
 - Eventuali tributi locali riferibili agli spazi utilizzati.
- f) Costi indiretti di gestione e amministrazione: spese generali imputabili pro quota al progetto (es. amministrazione, segreteria, gestione contabile), secondo criteri oggettivi e documentabili, nel limite massimo del 5% dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati.

2. Le valorizzazioni del volontariato e di beni o servizi concessi a titolo gratuito rilevano ai fini della rendicontazione complessiva del progetto quale apporto proprio dell'ETS e non costituiscono spese ammissibili ai fini del rimborso.

3. **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili:

- a) spese non direttamente riconducibili alle attività approvate;
- b) spese relative a beni o attrezzature non strettamente necessari alla realizzazione del progetto e destinati a permanere nella disponibilità dell'ETS al di fuori delle esigenze progettuali;
- c) quote associative, interessi passivi, sanzioni, penali e spese non documentate;
- d) IVA recuperabile ai sensi della normativa vigente;
- e) spese sostenute al di fuori del periodo di vigenza della Convenzione.

4. **Rendicontazione e controlli**

Tutte le spese devono essere effettivamente sostenute, fiscalmente documentate e rendicontate secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e disciplinate nella Convenzione. La liquidazione delle somme spettanti avverrà con cadenza semestrale, previa verifica e approvazione della rendicontazione presentata.

5. L'Amministrazione procederà alla verifica della regolare esecuzione delle attività e della correttezza della rendicontazione, anche a campione, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. La documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20/05/2026** esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it.

La PEC dovrà recare nell'oggetto la seguente dicitura: **“Manifestazione di interesse – Coprogettazione Centro Polivalente San Zeno”**.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione della candidatura imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede esclusivamente la data e l'orario risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

2. La candidatura dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) **ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

- La domanda dovrà essere presentata nel rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.
- In caso di forma associata costituita, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria.
- In caso di forma associata costituenda, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti.
- Gli enti transitoriamente ammessi ai sensi dell'art. 3, non ancora iscritti al RUNTS, devono allegare lo Statuto e l'Atto costitutivo.
- La domanda dovrà contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnico professionale. In particolare per i requisiti di capacità tecnico-professionale dovrà essere riportata una breve descrizione dei servizi analoghi svolti (durata, periodo, luogo di realizzazione);

b) **ALLEGATO 2 – Proposta progettuale**, redatta nel rispetto delle indicazioni del presente Avviso e in conformità al modello di cui all'*ALLEGATO 2* al presente Avviso, e sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'ETS in forma singola;
- dal legale rappresentante della mandataria in caso di forma associata costituita;
- da tutti i legali rappresentanti in caso di forma associata costituenda.

La proposta dovrà essere formulata in modo sintetico, illustrando in maniera organica gli elementi oggetto di valutazione secondo l'ordine dei criteri indicati nella griglia di valutazione

c) Copia del documento di identità del sottoscrittore, esclusivamente ove la documentazione sia sottoscritta con firma autografa nei casi ammessi dalla normativa vigente. In caso di sottoscrizione digitale, la copia del documento non è richiesta.

d) Atto costitutivo del raggruppamento (in caso di ETS in forma associata già costituita).

e) Curriculum dell'ETS, con particolare riferimento alle attività coerenti con l'oggetto del presente Avviso; in caso di forma associata, il curriculum di ciascun componente.

f) Indicazione della/delle risorsa/e umana/e messa/e a disposizione, allegando il/i relativo/i curriculum/a;

g) **ALLEGATO 3 – Dichiarazione di impegno a costituirsi in forma associata** (esclusivamente in caso di forma associata costituenda), sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti componenti, attestante l'impegno a costituirsi formalmente prima della stipula della Convenzione, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario.

La proposta progettuale potrà essere oggetto di modifica e integrazione in sede di coprogettazione, fermo restando il rispetto delle finalità e dei limiti economici stabiliti dal presente Avviso

ART. 10 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature pervenute saranno sottoposte a istruttoria preliminare volta a verificare il rispetto dei termini di presentazione, la completezza e regolarità formale della documentazione trasmessa, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso.

Saranno dichiarate inammissibili le candidature:

- a) prive anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione;
- b) presentate oltre il termine stabilito o con modalità difformi da quelle previste;

- c) incomplete rispetto alla documentazione richiesta, ove non regolarizzate nei termini assegnati;
- d) contenenti dichiarazioni false o mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.
2. Con apposito atto dirigenziale sarà nominata una Commissione di valutazione, composta da soggetti in possesso di adeguata competenza tecnica e professionale, alla quale sarà demandata:
- o l'acquisizione dell'esito della verifica di ammissibilità delle manifestazioni di interesse, effettuata dal Responsabile del procedimento;
 - o la valutazione comparativa delle proposte progettuali;
 - o l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso.
3. La Commissione potrà richiedere chiarimenti o integrazioni non sostanziali della documentazione presentata, assegnando un termine perentorio per la relativa trasmissione, nel rispetto del principio del soccorso istruttorio.
4. La Commissione procederà alla valutazione delle proposte progettuali attribuendo un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella griglia di valutazione sotto riportata.
5. All'esito della valutazione, la Commissione redigerà apposito verbale contenente la graduatoria delle proposte progettuali, che sarà approvata con determinazione dirigenziale.
6. Sarà ammesso al tavolo di coprogettazione esclusivamente il primo classificato, purché abbia conseguito almeno 60/100 punti.
7. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta, così come di non procedere ad attivare la coprogettazione e/o a sottoscrivere la successiva Convenzione, qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo in relazione agli obiettivi e ai criteri stabiliti dal presente Avviso.
8. La valutazione di cui ai commi precedenti sarà effettuata in modo comparativo, tenendo conto della qualità complessiva delle proposte presentate e della loro coerenza con le finalità del presente Avviso.

Per ciascun criterio la Commissione attribuirà il punteggio secondo il seguente schema valutativo:

Valutazione	Descrizione	
Adeguata	proposta pienamente coerente, chiara e ben strutturata	
Parzialmente adeguata	proposta sufficientemente coerente ma con elementi migliorabili	
Non adeguata	proposta non coerente o non sufficientemente sviluppata	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
Descrizione	Punteggio Max	
A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Max 45 Punti	
A.1 Obiettivo generale	Coerenza dell'obiettivo generale con le finalità dell'avviso e con i bisogni del territorio.	10
A.2 Obiettivi specifici	Chiarezza, pertinenza e misurabilità degli obiettivi specifici e del cambiamento che si intende produrre, rispetto all'obiettivo generale.	10
A.3 Articolazione delle attività	Qualità della proposta progettuale e chiarezza nella descrizione delle attività, dei risultati attesi, delle modalità organizzative, degli orari di apertura e delle modalità di gestione e animazione degli spazi del Centro.	15
A.4 Risultati e Impatto sociale attesi	Chiarezza, pertinenza e misurabilità dei risultati e dei cambiamenti attesi, ovvero degli impatti sociali che	5

	l'intervento intende generare sui diretti destinatari e sulla comunità di riferimento.	
A.5 Innovatività della proposta	Presenza di elementi di innovatività nella proposta, con riferimento ai bisogni individuati, alle soluzioni progettuali e agli strumenti adottati, anche di natura digitale.	5
B. COOPERAZIONE		Max 25 Punti
B.1 Composizione e qualità della rete partenariale	Ampiezza e qualità della rete di soggetti coinvolti e coerenza delle competenze rispetto agli obiettivi e le attività progettuali.	10
B.2 Soggetti sostenitori, finanziatori o partner di progetto	Presenza di questi soggetti e valore aggiunto del loro contributo alla realizzazione del progetto. Saranno valutate positivamente le eventuali dichiarazioni da parte dei soggetti, da allegare all'istanza.	5
B.3 Coinvolgimento degli utenti e della comunità	Modalità previste per il coinvolgimento attivo degli utenti e della comunità nella programmazione e nella realizzazione delle attività.	10
C. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, IMPATTO E MONITORAGGIO		Max 30 Punti
C.1 Piano finanziario	Congruità, attendibilità e coerenza del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento, ai bisogni individuati, alle attività previste e ai risultati progettuali attesi.	10
C.2 Apporto di risorse proprie e co-finanziamento	Apporto di risorse materiali, immateriali ed economiche da parte del proponente e dei partner.	10
C.3 Sostenibilità/efficacia nel tempo	Capacità del progetto di garantire continuità e sostenibilità nel tempo delle attività e dei risultati attesi, anche attraverso l'attivazione di risorse e collaborazioni sul territorio.	5
C.4 Monitoraggio e valutazione	Adeguatezza delle modalità previste per la raccolta, analisi e condivisione periodica dei dati relativi alla partecipazione degli utenti e all'andamento delle attività.	5

ART. 11 – CABINA DI REGIA E MONITORAGGIO

1. **Istituzione e finalità:** a seguito della stipula della Convenzione, il Comune di Pisa provvede, alla formale istituzione della Cabina di Regia, quale organismo di coordinamento strategico, indirizzo, monitoraggio e valutazione della gestione complessiva delle attività oggetto della presente procedura.

La Cabina di Regia è istituita al fine di garantire:

- il presidio unitario delle attività progettuali;
- la coerenza tra obiettivi programmati, azioni realizzate e risultati attesi;
- l'efficace integrazione tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- il costante allineamento degli interventi ai bisogni emergenti del territorio e dell'utenza di riferimento.

2. **Compiti e funzioni:** alla Cabina di Regia sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) definizione degli indirizzi operativi e delle priorità attuative, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e dal progetto approvato;

- b) monitoraggio periodico dello stato di avanzamento fisico, procedurale e qualitativo delle attività;
- c) verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori previsti;
- d) analisi delle eventuali criticità emerse in fase di attuazione e formulazione di proposte correttive, migliorative o integrative;
- e) valutazione degli esiti intermedi e finali degli interventi;
- f) promozione del raccordo istituzionale e operativo tra il Comune di Pisa e gli Enti del Terzo Settore attuatori;
- g) eventuale proposta di rimodulazione delle attività progettuali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dagli atti convenzionali, previa formale approvazione da parte dell'Amministrazione secondo le modalità previste nella Convenzione.

3. Il Comune, anche su proposta della Cabina di Regia, si riserva, per tutta la durata della convenzione, la facoltà di attivare ulteriori tavoli di coprogettazione finalizzati alla revisione, integrazione, affinamento o rimodulazione, delle attività progettuali, in presenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, mutamenti dei bisogni della comunità o disponibilità di ulteriori risorse, nei limiti delle risorse disponibili e degli elementi essenziali oggetto di valutazione comparativa, senza alterare in modo sostanziale l'oggetto della procedura o le condizioni che hanno determinato l'individuazione del soggetto partner.

Tali attività potranno comprendere la ridefinizione degli interventi, l'allocazione di risorse aggiuntive, la revisione degli assetti organizzativi e l'eventuale ampliamento della rete partenariale.

4. L'eventuale coinvolgimento di ulteriori enti del Terzo Settore avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e partecipazione, mediante procedure ad evidenza pubblica o altre modalità conformi alla normativa vigente.

5. Le modifiche saranno formalizzate mediante appositi atti integrativi alla convenzione.

6. Composizione

La Cabina di Regia è composta da:

- referenti designati dal Comune di Pisa, con funzioni di coordinamento;
- referenti individuati dagli Enti del Terzo Settore sottoscrittori della Convenzione;
- eventuali ulteriori soggetti partner coinvolti nell'attuazione delle attività, ove previsto.

Con la costituzione sono individuati i componenti effettivi, le modalità di sostituzione e il responsabile del coordinamento dei lavori.

7. Durata e funzionamento

La Cabina di Regia resta in carica per l'intera durata della Convenzione.

Essa si riunisce con cadenza almeno semestrale e, in ogni caso, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa del Comune di Pisa o su richiesta motivata di uno dei soggetti componenti.

8. Le modalità di convocazione, svolgimento delle sedute, verbalizzazione e assunzione delle determinazioni sono definite nell'atto di costituzione. Di ciascuna seduta è redatto verbale, sottoscritto dai presenti e conservato agli atti.

9. Obblighi di partecipazione

La partecipazione ai lavori della Cabina di Regia è obbligatoria per l'Ente del Terzo Settore sottoscrittore della Convenzione e per i partner attuatori delle attività. In caso di partecipazione in forma associata, è di norma prevista la partecipazione dei soggetti componenti l'aggregazione.

Per esigenze organizzative, tale partecipazione può essere assicurata, in forma delegata, dal soggetto capofila, in rappresentanza degli altri soggetti coinvolti.

10. L'eventuale assenza deve essere adeguatamente motivata e comunicata preventivamente, salvo che la partecipazione sia assicurata, per esigenze organizzative, da altro soggetto delegato o dal soggetto capofila in rappresentanza degli altri. La reiterata mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo o di adeguata rappresentanza, potrà essere valutata ai fini dell'adempimento degli obblighi convenzionali.

ART. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso ha natura esplorativa e la presentazione della manifestazione di interesse non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche soggettive in capo ai candidati né attribuisce alcun diritto in ordine all'ammissione alla fase di coprogettazione o alla partecipazione al partenariato. Essa non determina altresì alcun obbligo giuridico per il Comune di Pisa di procedere all'attivazione del rapporto di partenariato o alla stipula della Convenzione, restando ogni decisione rimessa alle valutazioni dell'Amministrazione sulla base degli esiti della procedura e nel rispetto delle finalità del presente Avviso.

2. Il Comune si riserva, al termine della fase di coprogettazione, di decidere se procedere o meno alla stipula della Convenzione e all'attuazione del progetto definitivo, in relazione alla sussistenza dell'interesse pubblico, della sostenibilità organizzativa ed economica e della disponibilità delle risorse.

3. Si procederà alla definizione del soggetto ammesso alla fase di coprogettazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida e ammissibile. In caso di mancato accordo sugli esiti del percorso di coprogettazione, il Comune potrà sospendere la procedura senza che nulla sia dovuto ai soggetti partecipanti.

4. Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell'istanza di partecipazione e nei relativi allegati, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Le azioni, i servizi e gli interventi saranno attuati compatibilmente con l'acquisizione e i vincoli delle relative risorse finanziarie.

ART. 13 – PUBBLICITÀ DELL'AVVISO E INFORMAZIONI

1. Il Comune di Pisa provvede alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on line, garantendone la massima diffusione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.

2. Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile inviare una richiesta esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: affari.sociali@comune.pisa.it

indicando nell'oggetto: **“Quesito relativo a manifestazione di interesse – Coprogettazione Centro Polivalente San Zeno”**

3. Non saranno ammessi quesiti pervenuti nei tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Bacchiet, Funzionario EQ della Direzione 13 “Sociale – Disabilità” del Comune di Pisa.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia.
2. Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.
3. Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. V. Malfatti - Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 e-mail: privacy@comune.pisa.it; Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.
4. Designato al trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
5. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è contenuta nell'Allegato A1 al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 16 – RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ART. 17 – TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI

1. Il presente Avviso e gli atti conseguenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e nelle pertinenti sezioni di "Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.M. 72/2021.
2. È garantito agli interessati l'esercizio del diritto di accesso documentale ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle ulteriori forme di accesso previste dalla normativa vigente, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.